



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N.

538

DEL 30 DICEMBRE 2016

ALLEGATO A

**CONVENZIONE TRA L'A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO E
L'A.S.L. VERBANO, CUSIO, OSSOLA FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE NEL
CAMPO DEL RECLUTAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEL SANGUE DA CORDONE
OMBELICALE.**

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO -
P.I. 10771180014 - nella persona del Direttore della S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi
Ospedalieri, Dott.ssa Rosa Alessandra BRUSCO nata a Torino il 28/07/1963, domiciliata ai fini
del presente atto presso la sede della stessa Azienda in Torino, C.so Bramante n. 88/90;

E

L'Azienda Sanitaria Locale VERBANO, CUSIO, OSSOLA (nel seguito anche A.S.L. VCO) P.I.e
C.F.00634880033 nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.
Giovanni CARUSO, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ed ai fini
della presente convenzione presso la sede della medesima in Omegna (VB) Via Mazzini n.117;

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 18-752 del 31.08.2000, ha riconosciuto la Banca di Sangue di Cordone Ombelicale di Torino (Torino Cord Blood Bank) quale struttura di riferimento per la conservazione e lo stoccaggio del sangue di cordone ombelicale raccolto da un network di punti nascita,
- la sede di riferimento della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale è presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Banca Cellule e Tessuti afferente alla S.C. Servizio Immunotrasfusionale (SIMT) del Dipartimento Qualità e Sicurezza dei Percorsi di Diagnosi e Cura, con sede presso il SIMT del Presidio O.I.R.M. - S.ANNA - C.T.O.,
è in via di attuazione il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. , che prevede modifiche organizzative interne, per cui potranno variare nel corso della vigenza dell'accordo le denominazioni ed i riferimenti ivi indicati;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 538

DEL 30/12/16

- al fine di garantire la qualità del prodotto ai pazienti che necessitano di trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) da sangue placentare, vengono adottati il protocollo operativo e le tecniche di raccolta secondo le indicazioni della rete italiana delle banche pubbliche di sangue placentare (Italian Cord Blood Network) basati sugli standards FACT/NetCord, nel rispetto delle direttive europee e della normativa vigente regionale e nazionale,
- la Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (SCO) si avvale della collaborazione di Punti Nascita qualificati per il reclutamento, la raccolta ed il trasporto delle unità di sangue cordonale ad uso trapianto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente accordo ha per oggetto la partecipazione dell'Ospedale Castelli di Verbania e dell'Ospedale S. Biagio di Domodossola dell'A.S.L. VCO e l'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza" di Torino nella collaborazione per il reclutamento, la raccolta, il trasporto e la conservazione del sangue da cordone ombelicale .
2. L'accordo ha lo scopo di ottimizzare il processo sulla base dei bacini di utenza adeguatamente dimensionati, per ragioni di efficienza operativa, di qualità degli standards e di economicità.
3. L'accordo è finalizzato altresì a riconoscere il punto di prelievo per la raccolta del sangue placentare atto a garantire a tutte le partorienti, che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente, la possibilità di operare la scelta della donazione volontaria del sangue di cordone ombelicale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Modalità di raccolta

1. In accordo con il responsabile della TCBB (Torino Cord Blood Bank) il punto nascita individua un referente con compiti di coordinamento delle attività di raccolta e interfaccia con la TCBB stessa.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 538 DEL 30/12/16

2. Nel Punto Nascita dell'A.S.L. VCO vengono eseguiti il reclutamento delle potenziali donatrici e la raccolta del sangue cordonale; il giudizio finale di eleggibilità alla donazione deve essere dato da un medico prima della raccolta.
3. Il prelievo e le relative sacche dedicate sono a carico del "Punto Prelievo" inteso come l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso la quale avviene il parto.
4. Il Punto prelievo segue i protocolli scritti concordati con la TCBB in merito alle procedure da seguire per garantire la conformità ai criteri di selezione delle donatrici.
5. Le modalità di prelievo di sangue cordonale devono prevedere il rispetto di tutte le misure di sicurezza a tutela del neonato e della madre. La raccolta avviene ad opera di personale formato secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
6. La TCBB si impegna a fornire le procedure operative standard, etichette e modulistica necessarie a tutte le fasi del processo di raccolta del sangue cordonale.
7. Le unità di sangue placentare raccolte presso il Punto Prelievo dell'A.S.L. VCO devono essere accompagnate dalla documentazione di seguito elencata: consenso informato, scheda anamnestica e documenti di trasporto.
8. Assieme alle unità di sangue placentare devono essere inviati alla TCBB anche i seguenti campioni biologici: prelievo di sangue materno in EDTA (acido etilendiamminotetraacetico), prelievo di sangue materno per sierologia, raccolti secondo modalità concordate con la Banca stessa.

Art. 3 - Trasporto delle Unità di sangue cordonale

1. Il trasporto delle unità di sangue cordonale dal Punto Prelievo dell'A.S.L. VCO alla TCBB viene eseguito secondo modalità, strumenti e tempistica concordate con la Banca stessa.
2. Il trasporto viene organizzato a cura dell'A.S.L. VCO, secondo modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - Formazione- Informazione

1. Il Punto Nascita dell'A.S.L. VCO dovrà partecipare ad un programma di formazione rivolto agli operatori, previsto dalla TCBB in cooperazione con il referente individuato.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 538 **DEL** *30/12/16*

2. Il Punto Prelievo dell'A.S.L. VCO si impegna a selezionare le donatrici, dare corretta informazione alle stesse sul prelievo, raccogliere le informazioni anamnestiche e il consenso informato, come da protocollo operativo della TCBB ed in conformità alla normativa vigente.
3. L'operatività del Punto Nascita sarà susseguente al conseguimento e mantenimento della qualificazione della struttura secondo una procedura specifica prodotta dalla TCBB. Il Punto Nascita sarà oggetto di riqualificazione annuale in base ad indicatori specifici.

Art. 5 - Trattamento dati personali

1. La TCBB è responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili delle donatrici e dei neonati e si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..
2. Il Punto Prelievo dell'A.S.L. VCO si impegna a fornire adeguata informazione alle donatrici, in merito al trattamento di dati personali o sensibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03.

Art. 6 - Tracciabilità del campione

1. La TCBB fornisce ai punti nascita un codice univoco che consente l'identificazione dell'unità Sangue Cordone Ombelicale (SCO), dei relativi campioni materni e di tutta la documentazione a corredo e garantisce la completa tracciabilità delle donazioni SCO e del legame madre/neonato.

Art. 7 - Durata dell'Accordo

1. Gli effetti del presente accordo decorrono a partire dalla data della sottoscrizione e hanno durata triennale, salvo disdetta di una delle parti tramite lettera raccomandata a/r con almeno 1 mese di preavviso.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. L'A.O.U. garantisce, al proprio personale coinvolto nell'attività, la copertura assicurativa, per i rischi da responsabilità civile verso terzi, secondo il programma assicurativo regionale dei rischi sanitari delle AA.SS.RR. della Regione Piemonte.



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 538

DEL 30/12/16

Art. 9 - Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Torino.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 co. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
3. Le spese eventuali di registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, lì

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino

Il Direttore S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri

Dott.ssa Rosa Alessandra BRUSCO

Torino, lì

Per l'Azienda Sanitaria Locale VERBANO, CUSIO, OSSOLA

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni CARUSO